

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

**DOTT. STEFANO ROSA**

**PRESIDENTE**

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**

**GIUDICE**

**DOTT. STEFANO FRANCHIONI**

**GIUDICE REL.**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. promosso da

**Arsenio Bertazzi**

-reclamante-

con l'avv. Flaminio Valseriati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Moretto n. 63, giusta procura a margine del ricorso *ex art. 700* c.p.c.

nei confronti di

**Bertazzi & Soldi s.r.l., Gianpaolo Soldi, Luca Pretto, Corrado Pretto e Matteo Soldi**

-resistenti-

con gli avv. Angela Giebelmann e Michele Salvoni Giebelmann, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 10, giusta procura a margine della memoria costitutiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* depositato il 22.01.2016, Arsenio Bertazzi, socio al 46% di Bertazzi & Soldi s.r.l., attiva nel settore della pressofusione, chiedeva al tribunale di ordinare agli amministratori di consentirgli di eseguire o di far eseguire da professionista di sua fiducia ispezione *ex art. 2476 c.c.* su quanto attinente alla gestione della società ed in particolare su: fatture ricevute e fatture emesse, verbali dei consigli d'amministrazione, verbali d'assemblea, bilanci, note integrative, documentazione societaria relativa agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015.

Il ricorrente evidenziava infatti come, dopo la sua estromissione dall'amministrazione della società nell'aprile 2012, gli fosse stato, dal marzo 2014, precluso l'accesso alla documentazione aziendale: ciò in violazione dell'art. 2476, secondo comma c.c. il quale riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale esigenza informativa, sottolineava Bertazzi, era tanto più avvertita alla luce delle risultanze della C.T.U. disposta nel procedimento di impugnazione del bilancio 2012 della Bertazzi&Soldi promosso dallo stesso Bertazzi: il consulente aveva invero concluso che *"il bilancio 2012 della società è stato redatto in modo incoerente con le norme codicistiche e con i principi contabili applicabili"*.

Si costituivano i resistenti - nel ricorso individuati nella società e negli amministratori Gianpaolo Soldi, Corrado Pretto, Luca Pretto e Matteo Soldi (i primi due anche in qualità di soci) - chiedendo il rigetto delle domande di

controparte, la quale in realtà intendeva avvalersi del diritto di controllo ex art. 2476 c.c. in violazione dei canoni di correttezza e buona fede.

Nello specifico i resistenti imputavano a Bertazzi illeciti concorrenziali, riconosciuti nell'ordinanza del 19.07.2014 - r.g. 3457/2014, con la quale il Giudice aveva inibito per otto mesi a Five For Casting s.r.l. - società costituita il 15.03.2013 dal "genero" di Bertazzi Andrea Ronchi, ma in tesi riconducibile allo stesso Bertazzi - di offrire ai clienti di Bertazzi&Soldi le medesime lavorazioni. Nel provvedimento si legge infatti : "*constano sufficienti indizi che inducono a presumere come Arsenio Bertazzi [...] partecipi assiduamente [...] all'attività imprenditoriale di Five For Casting*"; "*appare plausibile la congettura che Five For Casting s.r.l. abbia 'importato' i dati di Bertazzi & Soldi s.r.l. attraverso il Bertazzi [...] e si sia avvantaggiata [...] slealmente [...] di una parte dell'avviamento di Bertazzi & Soldi s.r.l. senza sostenerne i costi*"; "*il Bertazzi non è in ogni caso estraneo all'illecito della società resistente*". Gli amministratori avrebbero dunque legittimamente escluso il diritto di accesso alle fatture di acquisto e di vendita (sulla restante documentazione alcuna limitazione sarebbe mai stata posta) in quanto dalle stesse Bertazzi avrebbe potuto ricavare informazioni (nominativi dei nuovi clienti, prodotti acquistati e ceduti dalla società e relativi prezzi) funzionali all'illecito concorrenziale tuttora in essere.

Con provvedimento del 15.04.2016 il Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il rifiuto opposto dalla società alle richieste di ispezione di Bertazzi sulla base dei seguenti argomenti: gli accertamenti condotti nel procedimento n. 3457/14 offrono sufficienti riscontri della fondatezza degli

addebiti mossi dai resistenti; l'attualità e la persistenza della condotta illecita risulta avvalorata dall'inottemperanza di Five For Casting all'ordinanza di inibitoria e dall'ulteriore rapporto investigativo prodotto dalla società resistente che conferma la costante presenza di Bertazzi presso la concorrente; il rischio di un accesso meramente strumentale alle informazioni commerciali relative ai clienti è ulteriormente aggravato dal sopravvenuto naufragio delle trattative per la cessione delle quote del ricorrente agli altri due soci; il giudice ha ritenuto infine che non fosse possibile trovare un contemperamento nella limitazione dell'accesso, in quanto quest'ultimo sarebbe stato dichiaratamente volto proprio alla conoscenza dei nominativi, degli importi e della descrizione dei prodotti risultanti dalle fatture, apparendo l'ulteriore documentazione solo formalmente indicata.

Bertazzi ha proposto reclamo contro il provvedimento di rigetto, richiamando il contenuto del ricorso introduttivo ed evidenziando come non vi siano prove dell'assidua partecipazione del socio all'attività di Five for Casting né della presunta inottemperanza di quest'ultima all'ordinanza di inibitoria. Il ricorrente ha ribadito che lo scopo della sua richiesta di accesso non è conoscere i nominativi dei nuovi clienti della società, gli importi delle fatture o le caratteristiche dei prodotti – informazioni peraltro che, in quanto generalmente note nel settore, non possono definirsi segrete - ma tutelare il proprio investimento nella società, verificando che la stessa sia amministrata correttamente.

Si sono costituiti i resistenti richiamando le argomentazioni già sviluppate nella prima fase e confermando come, eccezion fatta per le fatture di

acquisto e di vendita, tutta la documentazione relativa alla Bertazzi&Soldi s.r.l. sia stata messa a disposizione del dott. Smussi, consulente di Bertazzi.

Come noto la riforma del 2003 ha notevolmente inciso sui poteri di controllo del socio di s.r.l., innovando rispetto alla previsione dell'art. 2489 c.c., il quale, nella precedente formulazione, riconosceva al socio medesimo, ma solo nelle società prive di collegio sindacale, il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. L'attuale articolo 2476, secondo comma, c.c. amplia la facoltà di ispezione concessa al socio, eliminando la condizione dell'assenza del collegio sindacale ed estendendo l'oggetto del controllo generalmente ai "*documenti relativi all'amministrazione*", senza esplicite limitazioni<sup>1</sup>. L'ordinamento riconosce pertanto al socio non amministratore un diritto soggettivo di natura potestativa, esercitabile, anche nelle s.r.l. dotate di collegio sindacale (o di sindaco unico), individualmente ed in via autonoma senza che sia necessario preventivamente identificare un vincolo di strumentalità con azioni diverse o con finalità probatorie specifiche: il diritto del socio si estende su tutta la documentazione sociale che possa fornire elementi utili in ordine all'amministrazione della società. Il limite che incontra l'esercizio del diritto, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza, è esclusivamente quello derivante dal canone di buona fede. Ciò significa che non possono essere formulate richieste di carattere ripetitivo, vessatorio, ostruzionistico od emulativo, mentre in via generale non sono opponibili al socio, per escluderne il diritto di accesso, esigenze di

---

<sup>1</sup> Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma c.c.).

riservatezza o di tutela della concorrenza. Il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione sociale deve dunque essere riconosciuto in modo pieno, potendo venire in rilievo dette esigenze “sociali” esclusivamente nella determinazione delle modalità attuative.

Alla luce di quanto sopra non può considerarsi legittimo il rifiuto della società di consentire a Bertazzi l’esame delle fatture emesse e ricevute, costituendo, queste, documenti da cui il socio può ricavare notizie utili sull’amministrazione della società, a titolo esemplificativo in punto di pertinenza dei costi sostenuti, di congruità degli stessi in rapporto ai ricavi e più in generale di adeguatezza delle operazioni attive e passive.

Non può d’altro conto trascurarsi che nel caso in esame sussistono elementi di rischio connessi all’accesso del socio, il quale, alla luce degli accertamenti svolti nel procedimento cautelare n. 3457/14 conclusosi con ordinanza del 19.07.2014 non reclamata e dei rapporti investigativi prodotti dai resistenti, ha verosimilmente posto in essere condotte di concorrenza sleale a vantaggio di Five For Casting s.r.l.. Sul punto il reclamante insiste nel ritenere insussistente la prova di illeciti, ma, in ambito cautelare, è sufficiente risultino elementi da cui ricavare la verosimiglianza delle prospettazioni fornite dalle parti e nel caso in esame, come detto, la tesi dei resistenti ha trovato significativi riscontri.

E’ dunque necessario giungere ad un contemperamento degli interessi delle parti, attraverso la previsione di modalità attuative che da un lato consentano a Bertazzi di esaminare la documentazione *de qua* e dall’altro tutelino la società dai rischi di un utilizzo illecito delle informazioni fornite. Il Collegio dispone pertanto che l’accesso alla contabilità della società, con

specifico riferimento ai partitari fornitori e clienti ed alla fatture ricevute ed emesse, sia consentito ad un professionista scelto dal ricorrente e gradito agli amministratori, il quale potrà esaminare tale documentazione senza estrarne copia, con vincolo di segretezza nei confronti di Bertazzi quanto ai nominativi dei clienti. In caso di mancato accordo sull'individuazione del professionista, provvederà alla relativa nomina il tribunale su separato ricorso *ex art. 669 duodecies* c.p.c.. In relazione all'ulteriore documentazione richiamata nel ricorso (verbali dei consigli di amministrazione, verbali d'assemblea, bilanci, note integrative) parte resistente ha già dato la propria disponibilità a consentirne l'accesso senza limitazioni.

Alla luce del parziale accoglimento del reclamo, si ritiene congruo compensare per intero le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, con conseguente diritto di parte resistente alla restituzione di quanto eventualmente già incassato a tale titolo in forza del provvedimento reclamato.

P.Q.M.


Visti gli articoli 2476, secondo comma c.c., 700 e 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo, ordina a Bertazzi & Soldi s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* di consentire al socio Arsenio Bertazzi di consultare, tramite un professionista di sua fiducia e gradito alla società, la documentazione contabile della stessa ed in particolare i partitari clienti e fornitori e le fatture emesse e ricevute, senza possibilità di estrarne copia e con vincolo di

segretezza nei confronti del socio qui ricorrente quanto ai nominativi dei clienti;

compensa per intero tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Brescia, 10.06.2016

Il Presidente



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia, 21 GIU 2016

IL CANCELLIERE  
Alessandro Gatta

